

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 – Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 9 novembre 2011

Circolare informativa n° 50/2011

**A tutte le Aziende Assistite
del “Settore Edile”
LORO SEDI**

EDILIZIA – LE ASSENZE – IN ARRIVO I CONTROLLI INPS

L'INPS con messaggio n.14377 dell'11 luglio u.s. ha formulato dei chiarimenti in ordine all'addebito di contributi per la *retribuzione virtuale* in edilizia e per quanto concerne la corretta applicazione del sistema sanzionatorio contemplato per l'evasione e per l'omissione.

L'Ente previdenziale ha precisato che, in “edilizia” il mancato pagamento dei contributi sulla retribuzione virtuale deve essere considerato “evasione contributiva” e come tale sanzionato.

Alla luce di tale intervento, è necessario esaminare preliminarmente ogni singola fattispecie onde verificare se l'elemento dell'*intenzionalità* sia oggettivamente identificabile dalla documentazione acquisita ed in tal caso se l'*illecito arricchimento* è significativo di una volontà aziendale.

L'art.29 “*Retribuzione minima imponibile nel settore edile*” della Legge n. 341/1995 dispone “*I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili*”.

A riguardo, la Finanziaria 2001 all'art.116 “*Misure per favorire l'emersione dal lavoro irregolare*” ha distinto due regimi sanzionatori di cui:

- Il primo dispone “*il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno e pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. In tale circostanza, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o dei premi non versati entro la scadenza di legge. La fattispecie trova applicazione nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie*”;

- Il secondo disciplina “*il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno e pari al 30%. In tale circostanza, la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o dei premi non versati entro la scadenza di legge. La fattispecie trova applicazione nell’ipotesi di evasione correlata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, da ciò l’intenzionalità del datore di lavoro di non versare i contributi o premi e di occultare i relativi rapporti di lavoro*”.

Un ultimo richiamo va fatto alla circolare n.110/2001 dell’INPS che circoscrive la valutazione dell’elemento psicologico dell’intenzionalità alla sola ipotesi dell’evasione contributiva, riconducendo nella fattispecie dell’omissione i seguenti casi:

- retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770 regolarmente presentato; (*la presentazione deve essere anteriore all’accesso ispettivo*)
- differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770 regolarmente presentato ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;
- contribuzione dovuta a seguito di reintegra nel posto di lavoro disposta dal giudice, ovvero di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempreché le stesse non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento;
- la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM10, purché il datore abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione ed il lavoratore sia stato registrato nei libri contabili.

Nulla viene menzionato riguardo agli addebiti della contribuzione circa la retribuzione virtuale.

Pertanto fatta salva l’ipotesi che il comportamento dipenda da un eventuale errore di calcolo ed in assenza di una posizione ufficiale dell’Istituto, la fattispecie in oggetto rientra nell’alveo dell’“evasione” con l’applicazione delle relative sanzioni, in considerazione del fatto che il mancato adeguamento alla retribuzione virtuale trova ragione d’essere nell’“intenzionalità” del datore di versare i contributi in misura inferiore a quella dovuta, poiché la retribuzione spettante al lavoratore non corrisponde all’adeguamento.

Ritenevamo utile e doveroso fornirvi contezza di quanto in argomento e come di consueto, i nostri uffici interessati sono a disposizione per qualsivoglia eventuale chiarimento.

Con molti cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso